

Regolamento delle corse al galoppo dell'ex Jockey Club Italiano

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE

Capo VI - CORSE PER CAVALLI DI DUE ANNI

Art. 95 - Cavalli importati

I cavalli importati in via definitiva o temporanea da Paesi extra UE dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, possono partecipare alle corse rette dall'Amministrazione diverse dalle Pattern e dalle Listed, se qualificati, soltanto dopo un anno dalla data di importazione in Italia.

Per il computo del suddetto periodo, si fa riferimento alla data del certificato di esportazione rilasciato dalla competente autorità estera, che deve essere inviato al MiPAAF entro 10 giorni dall'entrata nel Paese.

I cavalli di cui al 1° comma, se importati in via definitiva, possono essere esportati in via temporanea, per periodi non superiori a 90 giorni consecutivi, per la partecipazione a corse, senza perdere il diritto a partecipare alle corse rette dall'Amministrazione.

Capo IX - ACCOPPIAMENTI - CERTIFICATI - NOMI REGISTRAZIONI - PASSAPORTI

Art. 102 – Interventi Fecondativi

I gestori delle stazioni di fecondazione devono comunicare all'Amministrazione, ogni 30 giorni, a partire dal 15 febbraio di ogni anno, l'elenco delle fattrici p.s.i. coperte dagli stalloni p.s.i., con l'indicazione delle date dei singoli interventi fecondativi, fermo restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

Qualora tale comunicazione venga trasmessa dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'intervento fecondativo, la stazione di monta deve versare al MiPAAF, per ogni fattrice di cui non sia stata comunicata la copertura, l'importo previsto quale sanzione.

I gestori delle stazioni di fecondazione sono responsabili dell'identificazione delle fattrici che vengono presentate agli stalloni. A tal fine, le fattrici devono essere accompagnate dal passaporto. Nel caso in cui una fattrice sia sprovvista di passaporto, il proprietario deve inoltrare al MiPAAF, prima che la fattrice giunga presso la stazione di fecondazione, istanza di rilascio di duplicato.

I gestori delle stazioni di fecondazione devono redigere e sottoscrivere i certificati di intervento fecondativo messi a disposizione dai competenti Uffici della Regione territorialmente competente e consegnare l'originale al proprietario della fattrice (allevatore). Qualora una fattrice venga coperta da più stalloni, devono essere rilasciati i certificati di ogni intervento fecondativo.

Art. 103 - Divieto di inseminazione artificiale e di trasferimento di ovuli e embrioni – Controllo DNA dei cavalli

Non possono essere iscritti in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese i puledri nati da inseminazione artificiale o da trasferimento di ovuli ed embrioni.

Non possono essere, altresì, iscritti i cavalli nati da stalloni e da fattrici di cui non sia depositato il DNA.

Il DNA di un cavallo nato in Italia o all'estero costituisce un elemento della sua identificazione. È prevista, infatti, la verifica dell'ascendenza mediante comparazione della formula del DNA del puledro con quella dei genitori dichiarati dall'allevatore. L'Amministrazione può, in qualunque momento, disporre ulteriori accertamenti. Se dall'accertamento dell'ascendenza un puledro non risultasse compatibile con uno o con entrambi i genitori dichiarati, l'allevatore può chiedere di eseguire ulteriori controlli, versando al MiPAAF l'importo dovuto.

Nel caso in cui non sia possibile accertare la corretta ascendenza del puledro lo stesso non può essere iscritto allo Stud Book e l'allevatore dovrà chiedere all'APA competente per territorio la registrazione come equide e il rilascio del relativo passaporto.

È fatto obbligo a tutti i proprietari di stalloni funzionanti in Italia di comunicare all'Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, i nominativi degli stalloni che saranno utilizzati per quell'anno con l'indicazione delle stazioni di fecondazione. Il proprietario per adibire il proprio cavallo maschio per la prima volta all'attività riproduttiva è tenuto ad inviare al MiPAAF la comunicazione di avvio compilata sull'apposito modello.

Art. 104 – Iscrizione cavalli in Italia allo Stud Book del cavallo puro sangue inglese

I) – ISCRIZIONE PULEDRI NATI IN ITALIA

Il proprietario deve comunicare la nascita del puledro al MiPAAF entro 7 giorni dall'evento ai fini dell'avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione in Italia allo Stud Book del cavallo puro sangue inglese.

La denuncia di nascita dovrà essere redatta sull'apposito modello che dovrà essere compilato in ogni sua parte e

sottoscritto dall'allevatore.

Tale istanza dovrà essere corredata dalla quietanza di versamento, sul conto di Tesoreria intestato al MiPAAF, dell'importo dovuto quale contributo per l'identificazione, l'inserimento del microchip, il prelievo del campione biologico e per l'esame del DNA del puledro.

Nel caso di esito negativo dell'atto fecondativo (fattrice vuota, non coperta ecc.) o non di non nascita di un puledro l'allevatore deve compilare l'apposito modello indicando il tipo di esito.

Entro il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro deve essere trasmesso l'originale del certificato di intervento fecondativo (CIF), rilasciato, dal gestore della stazione di fecondazione, al proprietario della fattrice. Il C.I.F. può essere trasmesso anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in allegato ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'allevatore dichiara che detto documento è conforme all'originale in suo possesso e all'immagine inviata. L'Amministrazione si riserva, comunque, di chiedere l'esibizione dell'originale del C.I.F. qualora lo ritenga necessario.

L'Amministrazione può accettare, in luogo dell'originale del certificato di intervento fecondativo, una copia conforme all'originale dello stesso rilasciata dall'autorità competente per territorio, nella quale devono essere riportate le indicazioni risultanti dai documenti di accoppiamento.

Nel caso in cui la fattrice sia stata coperta all'estero deve essere trasmesso il certificato di intervento fecondativo previsto dalla normativa vigente nel Paese dove è avvenuto l'atto fecondativo.

Qualora il certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) sia inoltrato all'Amministrazione oltre il termine del 31 dicembre sopra indicato e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo alla nascita del puledro, l'allevatore può chiedere l'iscrizione tardiva inviando la documentazione necessaria, previo versamento della sanzione prevista da apposito provvedimento dell'Amministrazione.

Se l'Amministrazione dovesse constatare dalla documentazione acquisita agli atti che la durata del periodo di gestazione sia, inferiore a 305 giorni o superiore a 365 giorni dall'atto fecondativo può effettuare qualsiasi accertamento prima di procedere alla successiva fase istruttoria.

L'identificazione del puledro è effettuata da un veterinario incaricato MiPAAF, territorialmente competente, mediante le operazioni previste dalla normativa di riferimento e dal relativo Manuale operativo dei veterinari.

Se l'Amministrazione dovesse constatare dalla documentazione acquisita agli atti che la durata del periodo di gestazione sia inferiore a 305 giorni o superiore a 365 giorni dall'atto fecondativo può effettuare qualsiasi accertamento prima di procedere alla successiva fase istruttoria.

L'Amministrazione ha la facoltà di far controllare in qualunque momento, nel modo che ritiene più opportuno, l'identità degli stalloni, delle fattrici e dei puledri.

In ogni caso, possono essere iscritti nello Stud Book del purosangue inglese in Italia, soltanto i puledri:

- 1) per i quali sia stata accertata l'origine di p.s.i.;
- 2) i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee;
- 3) nati da madri e da riproduttori maschi con DNA depositato, e funzionanti in stazioni di fecondazione con autorizzazione in corso di validità rilasciata dalle competenti Autorità;
- 4) dei quali sia stata accertata l'identità mediante test di parentela.

Non possono essere iscritti nello Stud Book Italiano i puledri nati da inseminazione artificiale o da trasferimento di ovuli ed embrioni o nati da manipolazioni genetiche.

II) - PULEDRI NATI ALL'ESTERO E CONSIDERATI ITALIANI A NORMA DELL'ART. 123

Per l'iscrizione di un puledro nato all'estero che si chiede di considerare italiano, l'allevatore deve:

- A) inviare la denuncia di nascita del puledro al MiPAAF entro 7 giorni dall'evento avvenuto all'estero, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'allevatore;
- B) inviare, ai sensi della normativa di riferimento, entro 7 giorni dall'arrivo in azienda in Italia del puledro, la seguente documentazione:
 - 1) istanza di iscrizione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall'allevatore, sull'apposito modello. Sul modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, l'allevatore dovrà dichiarare, nell'apposita parte del modello in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del puledro; sul modello dovrà, inoltre, indicare i nomi che propone di attribuire al puledro, previo pagamento di quanto dovuto all'Autorità ippica del Paese estero di origine del puledro. Non è consentita, infatti, l'iscrizione in Italia di un puledro senza nome. Sarà cura del MiPAAF accertare i nomi possibili per l'Italia tra quelli indicati dall'allevatore e chiedere su questi ultimi il benessere all'Ente paritetico del Paese di origine del cavallo. A seguito della registrazione con

- attribuzione del nome il MPAAF invierà apposita etichetta adesiva che l'allevatore dovrà applicare sul passaporto;
- 2) copia dell'apposita pagina del passaporto della fattrice sulla quale deve risultare registrato, dalla competente Autorità ippica estera, il nominativo del proprietario e la data di decorrenza della proprietà, affinché il puledro possa essere intestato a quest'ultimo quale allevatore;
 - 3) nel caso dei cavalli provenienti da Paesi extra UE, copia della bolla doganale di importazione;
 - 4) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante la data di uscita del cavallo dal Paese di provenienza;
 - 5) certificato veterinario redatto da un veterinario dell'allevatore, sul quale dovranno essere riportati i dati segnaletici del cavallo, sia in parte grafica che descrittiva; tale certificazione dovrà riportare anche il numero del microchip inserito o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;
 - 6) quietanza di versamento dell'importo dovuto, sul conto di Tesoreria dello Stato intestato all'Amministrazione.

Tutta la documentazione indicata alla lettera B) dal punto 2) al punto 6) deve essere allegata all'istanza di cui al punto 1).

Contestualmente all'entrata in Italia del puledro deve risultare essere stato rilasciato il certificato di esportazione.

Il predetto certificato deve essere, infatti, già stato chiesto, da parte dell'allevatore, all'Autorità ippica estera di origine o di provenienza del puledro, all'atto della presentazione dell'istanza di registrazione.

Nel caso in cui il predetto termine di 7 giorni non sia rispettato è dovuta all'Amministrazione la sanzione appositamente prevista a seconda dei casi. Se la documentazione viene inviata entro 60 giorni dall'entrata in Italia l'importo da versare è raddoppiato, oltre 60 giorni è quintuplicato, fermo restando che la comunicazione e la documentazione devono, comunque, essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro.

Il procedimento di iscrizione del puledro in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese, avviato con la denuncia di nascita di cui alla lettera A) potrà essere concluso solo a seguito di acquisizione:

- 1) del certificato di esportazione;
- 2) della dichiarazione dell'allevatore, resa in forma di autocertificazione di atto di notorietà, che attesti l'avvenuta permanenza del puledro, al suo titolo, in Italia per 8 mesi anche non consecutivi, ai sensi dell'articolo 123, fermo restando che detto periodo di permanenza deve essere maturato in Italia entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Nel caso in cui non sia rispettato il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro per l'invio della documentazione di cui alla lettera B) o il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita del puledro per il compimento del periodo di 8 mesi, il puledro non potrà essere iscritto allo Stud Book come considerato italiano. Il MiPAAF registrerà il puledro solo come cavallo estero importato definitivamente ai sensi dell'art. 106. Possono essere registrati ed iscritti nello Stud Book soltanto i soggetti i cui ascendenti, risultino iscritti in Stud Book approvati dall'International Stud Book Committee.

Art. 105 - Passaporto

Il passaporto dei cavalli nati in Italia viene compilato ed emesso dal MiPAAF completo delle parti descrittive e grafiche. Il proprietario del cavallo deve controllare l'esattezza dei dati in esso riportati relativi a sesso, nome cavallo, destinazione finale e allevatore e comunicare l'eventuale discordanza entro 40 giorni dal ricevimento del passaporto, pena il pagamento di una sanzione.

Il passaporto deve accompagnare il cavallo in tutti i suoi spostamenti sia in Italia che all'estero.

In caso di smarrimento o di furto del passaporto o di deterioramento che renda illeggibili i dati del documento il proprietario deve inoltrare al MiPAAF istanza di rilascio di duplicato redatta sull'apposito modello. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) denuncia di smarrimento o furto presentata all'autorità Giudiziaria competente;
- b) quietanza di versamento, sul conto di Tesoreria dello Stato intestato al MiPAAF, dell'importo dovuto quale onere di istruttoria per l'identificazione del cavallo, il prelievo del campione biologico, la diagnosi del DNA e il rilascio del nuovo documento. Qualora si tratti di un cavallo nato all'estero e per il quale il passaporto sia è stato emesso da una Autorità paritetica estera il proprietario deve versare a quest'ultima, l'importo richiesto dalla stessa, fermo restando l'importo dovuto al MiPAAF, secondo le modalità stabilite. L'Autorità ippica estera può chiedere il rilevamento dei dati segnaletici su apposito modello che il veterinario incaricato MiPAAF dovrà redigere anche in lingua inglese o francese. L'allenatore ha l'obbligo di depositare, pena l'esclusione del cavallo dalla corsa, il passaporto di ogni cavallo da lui allenato e dichiarato partente presso la Segreteria della società dell'ippodromo, almeno due ore prima della corsa cui deve partecipare. Il veterinario responsabile e/o il coadiutore devono verificare l'esatta indicazione delle vaccinazioni e misure profilattiche e devono procedere all'accertamento dell'identità del cavallo.

Un cavallo non può essere ammesso a correre se ha ricevuto una iniezione di vaccino nei sette giorni precedenti la corsa.

Art. 106 – Registrazione cavalli importati definitivamente o temporaneamente

I) CAVALLI IMPORTATI DEFINITIVAMENTE

Ai fini della registrazione di cavalli nati all'estero o nati in Italia precedentemente esportati definitivamente o temporaneamente, con superamento in quest'ultimo caso della durata prevista superiore a nove mesi, il proprietario, deve inviare al MiPAAF, entro 7 giorni dall'arrivo del cavallo in Italia, la seguente documentazione per l'avvio dell'istruttoria:

- 1) apposita istanza di iscrizione in Italia del cavallo allo Stud Book del purosangue inglese compilata in ogni sua parte sull'apposito modello. Sul modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, il proprietario dovrà dichiarare, nell'apposita parte, in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del cavallo. Fermo restando che il nome non può essere modificato se il cavallo ha già partecipato a competizioni agonistiche, nel caso in cui il nome non sia già individuato e riportato sul passaporto rilasciato dal Paese estero di origine o provenienza del cavallo, sul modello dovranno essere indicati i nomi che si chiede di attribuire. Il proprietario dovrà avere già assolto al pagamento di quanto dovuto all'Autorità ippica del Paese estero di origine del cavallo. Sarà cura del MiPAAF chiedere all'Autorità ippica estera del Paese di origine del cavallo il benessere sui nomi, previo accertamento della loro idoneità per l'Italia. In caso di importazione definitiva, infatti, non è consentita l'iscrizione in Italia di un cavallo senza nome al relativo Stud Book. A seguito dell'iscrizione in Italia allo Stud Book con attribuzione del nome il MiPAAF invierà apposita etichetta adesiva che il proprietario dovrà applicare sul passaporto;
- 2) nel caso dei cavalli provenienti da Paesi extra UE, copia della bolla doganale di importazione;
- 3) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante la data di uscita del cavallo dal Paese di provenienza del cavallo dal Paese di provenienza;
- 4) certificato veterinario, attestante i dati segnaletici del cavallo, redatto da un medico veterinario del proprietario, sia nella parte grafica che nella parte descrittiva, sul modulo predisposto dall'Amministrazione. Tale certificazione dovrà essere comprensiva anche della lettura del microchip o dell'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso;
- 5) copia dell'apposita pagina del passaporto del cavallo sulla quale deve risultare registrato, dalla competente Autorità ippica estera, il nominativo del proprietario e la data di decorrenza della proprietà, affinché il cavallo possa essere intestato a quest'ultimo;
- 6) certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'Autorità paritetica estera del Paese di provenienza;
- 7) quietanza di versamento dell'importo dovuto quale onere di istruttoria stabilito dall'Amministrazione;

Tutta la documentazione sopra indicata deve essere allegata all'istanza.

Nel caso in cui il predetto termine di 7 giorni non sia rispettato è dovuta all'Amministrazione la sanzione appositamente prevista a seconda dei casi. Se la documentazione viene inviata entro 60 giorni dall'entrata in Italia l'importo da versare è raddoppiato, oltre 60 giorni è quintuplicato, fermo restando che la comunicazione e la documentazione deve, comunque, essere inviata entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in Italia.

L'iscrizione potrà aver luogo solo a seguito di acquisizione di tutta la documentazione necessaria e del certificato di esportazione emesso dall'Autorità ippica estera di origine o di provenienza del cavallo sul quale deve essere indicato il nome del proprietario del cavallo.

Contestualmente all'entrata in Italia del cavallo deve risultare essere stato rilasciato il certificato di esportazione definitiva. Il predetto certificato deve essere, infatti, già stato chiesto, da parte del proprietario, all'Autorità ippica estera di origine o di provenienza del cavallo all'atto della presentazione dell'istanza di importazione definitiva.

Possono essere iscritti nello Stud Book italiano soltanto i cavalli importati i cui ascendenti risultino iscritti in Stud Book esteri approvati dall'International Stud Book Committee.

Fino alla conclusione del procedimento di importazione definitiva i cavalli non possono partecipare a corse né essere adibiti all'attività riproduttiva.

II) IMPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' RIPRODUTTIVA

Per la registrazione e l'iscrizione nello Stud Book in Italia di riproduttori, sia maschi che femmine, temporaneamente importati è richiesta l'acquisizione del certificato di esportazione temporanea dall'estero (BCN) e deve essere inviata presso gli uffici dell'Amministrazione entro 7 giorni dall'importazione la seguente documentazione:

- 1) istanza di registrazione, compilata sull'apposito modello in tutte le sue parti, sottoscritta dal proprietario. Sul modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, il proprietario

dovrà dichiarare, nell'apposita parte, in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del cavallo;

- 2) quietanza del versamento dell'importo dovuto per la registrazione in banca dati;
- 3) per i cavalli provenienti da Paesi extra UE, copia della bolla doganale di importazione;
- 4) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'importazione del cavallo in Italia dal Paese di provenienza.

La validità del certificato di esportazione temporanea (BCN) emesso dall'Autorità ippica estera del Paese di provenienza del cavallo è di nove mesi.

Scaduto il termine di validità, indicato al comma precedente, se il riproduttore supera la permanenza di 9 mesi, decorrenti dalla data di entrata in Italia dichiarata dal proprietario, quest'ultimo dovrà procedere alla trasformazione dell'importazione da temporanea in definitiva.

Art. 107 - Accertamenti

L'Amministrazione può controllare in ogni momento l'identità dei cavalli iscritti in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese o per i quali sia stata presentata istanza di iscrizione o di registrazione.

Art. 109 - Variazione dati segnaletici – castrazione – decesso

Nel caso in cui il veterinario incaricato MiPAAF rilevi sul passaporto incongruenze riguardanti il sesso, il mantello o l'eventuale intervento di orchietomia procede direttamente all'annotazione della modifica sul passaporto con penna a sfera ad inchiostro rosso, apponendo il proprio timbro e sigla.

Il veterinario deve trasmettere al competente Ufficio copia delle pagine del passaporto con le modifiche effettuate, sulle quali deve essere espressamente confermata, inoltre, la corrispondenza del microchip rilevato, affinché il MiPAAF possa procedere all'aggiornamento della propria banca dati.

Nel caso di cavalli purosangue inglese con passaporto estero, laddove sia rilevata una modifica dei dati segnaletici, il veterinario deve compilare la scheda identificativa trascrivendo il microchip e i dati segnaletici in forma grafica e testuale. La scheda identificativa deve essere inviata al MiPAAF affinché possa procedere all'aggiornamento della propria banca dati, previa approvazione da parte dell'Autorità ippica estera che ha emesso il passaporto. È cura del proprietario inviare il passaporto al MiPAAF affinché sia aggiornata sia la parte descrittiva che quella grafica rendendo solidale alle apposite pagine la scheda ricevuta con l'approvazione del Paese di origine del cavallo.

Nel caso dei cavalli italiani le modifiche dei dati segnaletici possono essere annotate sul passaporto direttamente dal veterinario incaricato MiPAAF nello spazio previsto all'apposita pagina, apponendo la data di rilevazione con timbro e firma.

Il veterinario deve trasmettere al competente Ufficio copia delle pagine del passaporto con le modifiche effettuate, sulle quali deve essere espressamente confermata, inoltre, la corrispondenza del microchip rilevato, affinché il MiPAAF possa procedere all'aggiornamento della banca dati. Sono esclusi dalla partecipazione a competizioni sportive tutti i cavalli con passaporto non aggiornato rispetto all'avvenuta castrazione.

Qualora vi siano incongruenze tali da non garantire la certezza dell'identità del cavallo il veterinario incaricato MiPAAF deve, comunque, effettuare il prelievo del campione biologico per la verifica del DNA. Il cavallo, fino alla diagnosi del DNA che ne accerti l'identità, potrà partecipare a competizioni sportive solo sotto riserva con sospensione dell'erogazione degli eventuali premi vinti.

Il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione il decesso del cavallo, restituendo il relativo passaporto, mediante compilazione dell'apposito modello di autocertificazione e allegare quanto ivi indicato.

Art. 111 - Esportazione definitiva – Esportazione Temporanea - Istanza di nulla osta per partecipazione a corse all'estero – (RCN) - Trasformazione da temporanea in definitiva esportazione per vendita o per scadenza del termine di validità del nulla osta (da BCN, RCN, GNM)

I) ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER VENDITA O PER CAMBIO RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

In caso di esportazione definitiva per vendita o per cambio della residenza il proprietario deve, ai sensi della normativa di riferimento, presentare istanza al MiPAAF entro 7 giorni prima della partenza del cavallo.

Per l'esportazione definitiva del cavallo ceduto deve essere inviata, pertanto, presso gli uffici dell'Amministrazione, la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello su quale deve essere apposta la prevista marca da bollo.

In caso di esportazione per avvenuta vendita deve essere compilata, altresì, la seconda parte del modello che dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali del cedente e del nuovo proprietario, l'indirizzo degli stessi, la data effettiva del passaggio di proprietà e la firma di ciascuno dei contraenti (proprietario cedente e nuovo proprietario).

Nel caso di esportazione definitiva per cambio residenza del proprietario deve essere compilata e sottoscritta da quest'ultimo solo la prima pagina del modello;

2) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;

3) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli riproduttori venduti ed esportati in Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea;

4) copia delle pagine del passaporto del cavallo da esportare, utili a verificare la corrispondenza dei dati segnaletici e del microchip riportati su detto documento, mediante confronto con quelli rilevati da un veterinario in Italia prima dell'esportazione definitiva;

5) copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante la data dell'effettiva esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese estero di destinazione;

6) quietanza del versamento dell'importo dovuto stabilito dall'Amministrazione per il rilascio del certificato di esportazione.

Nel caso in cui il cavallo, conclusa la sopra descritta procedura, non sia più esportato il proprietario deve dare immediata formale comunicazione all'Amministrazione. L'Autorità estera di riferimento procederà, su richiesta del MiPAAF, alla restituzione del certificato di definitiva esportazione per il conseguente annullamento.

Qualora la documentazione indicata dal punto 1) al punto 4), completa di quanto necessario, non sia stata presentata entro 7 giorni prima della partenza del cavallo, come sopra indicato, il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni l'importo dovuto in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dalla partenza tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso dal MiPAAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dell'emissione del certificato di esportazione definitiva pervenga all'Amministrazione da parte di Autorità Ippiche estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dell'importo dovuto.

II) ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' RIPRODUTTIVA (BREEDING CLEARANCE NOTIFICATION - BCN)

Il proprietario in caso di esportazione temporanea per attività riproduttiva deve chiedere all'Amministrazione il rilascio del certificato di esportazione temporanea (cosiddetto BCN).

Tale certificato è valido per 9 mesi e per un solo Paese di destinazione. La relativa istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo, deve essere presentata all'Amministrazione entro 7 giorni prima della data prevista per l'esportazione e, quindi, dell'effettiva partenza del cavallo dall'Italia.

All'istanza devono essere allegati la quietanza del versamento dell'importo dovuto stabilito dall'Amministrazione per il rilascio del BCN, fermo restando che quest'ultimo non può essere rilasciato fino a quando non viene acquisita la documentazione sanitaria attestante l'effettiva data di esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese di destinazione.

Nel caso in cui, conclusa la sopra descritta procedura, il cavallo non sia più esportato, il proprietario deve dare immediata formale comunicazione all'Amministrazione per la relativa annotazione in banca dati dell'annullamento dell'esportazione e deve restituire il BCN.

Qualora l'istanza con allegata la copia della quietanza non sia stata presentata entro 7 giorni prima della partenza del cavallo, il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dalla partenza tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso

dal MiPAAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione temporanea dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dell'importo previsto nel caso specifico.

Il proprietario ai fini del rientro del cavallo in Italia e, comunque, prima della scadenza del termine di validità del BCN deve chiedere all'Autorità del Paese dove il cavallo è stato temporaneamente esportato il rilascio del certificato di reimportazione in Italia (BCN).

Sia in caso di scadenza del termine di validità del certificato di esportazione temporanea sia in caso di vendita il proprietario, se il cavallo non rientra in Italia, deve inoltrare apposita istanza di trasformazione della temporanea esportazione in definitiva.

III) ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER ALLENAMENTO O TENTATA VENDITA (GENERAL NOTIFICATION OF MOVEMENT - GNM)

Il proprietario o l'affittuario (quest'ultimo solo in caso di esportazione temporanea per allenamento) devono depositare presso gli uffici dell'Amministrazione entro 7 giorni prima della data prevista per l'esportazione e, quindi, dell'effettiva partenza del cavallo dall'Italia la seguente documentazione:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente, il codice identificativo del transponder del cavallo che si intende esportare, il Paese di destinazione, la data di esportazione e il motivo dell'esportazione.
- 2) copia della documentazione sanitaria (TRACES), rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'effettiva data di esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese di destinazione;
- 3) quietanza del versamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione, dovuto per il rilascio del General Notification Of Movement (GNM),

Nel caso in cui il cavallo, conclusa la sopra descritta procedura, non venga più esportato, il proprietario o, a seconda dei casi, l'affittuario deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione, per la relativa annotazione in banca dati dell'annullamento dell'esportazione e deve restituire il GNM.

Qualora la documentazione indicata ai punti 1) e 3) non sia stata presentata entro 7 giorni prima della partenza del cavallo, il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dalla partenza tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso dal MiPAAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione temporanea dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario o l'affittuario sono tenuti a regolarizzare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, la pratica di esportazione nonché ad effettuare il versamento dell'importo previsto

Il proprietario o l'affittuario (quest'ultimo solo in caso di esportazione temporanea per allenamento) ai fini del rientro del cavallo in Italia e, comunque, prima della scadenza del termine di validità del GNM deve chiedere all'Autorità del Paese dove il cavallo è stato temporaneamente esportato il rilascio del certificato (GNM) per la reimportazione in Italia. Sia in caso di scadenza del termine di validità del certificato di esportazione temporanea sia in caso di vendita il proprietario, se il cavallo non rientra in Italia, deve inoltrare apposita istanza di trasformazione della temporanea esportazione in definitiva.

IV) ISTANZA DI NULLA OSTA PER PARTECIPAZIONE A CORSE ALL'ESTERO – (RCN) NON DI COMPETENZA PQAI VI

V) TRASFORMAZIONE DELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER VENDITA (da BCN – RCN – GNM)

Nel caso in cui un cavallo precedentemente esportato temporaneamente per attività riproduttiva o per allenamento o per tentata vendita all'estero o per partecipazione a corse sia successivamente venduto, il proprietario, ai sensi della normativa di riferimento, deve inviare istanza al MiPAAF entro 7 giorni dall'evento e inoltrare la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione definitiva:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello, sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente, il microchip del cavallo, il Paese di destinazione. La seconda parte del previsto modello dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali del cedente e del nuovo proprietario, l'indirizzo degli stessi, la data effettiva del passaggio di proprietà e la firma di ciascuno dei contraenti;
- 2) copia dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori;
- 3) n. 5 moduli previsti dal D.M. 11.1.88 n. 97 (All. 6 B), tale documentazione dal 1993 è dovuta per i cavalli riproduttori esportati in Paesi non facenti parte della Comunità Economica Europea;
- 4) quietanza del versamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione per il rilascio del certificato di definitiva esportazione.

Qualora la documentazione, completa di quanto necessario, non sia stata presentata entro 7 giorni dalla vendita il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni l'importo dovuto in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dall'evento tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso dal MiPAAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione definitiva dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di

regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dell'importo previsto.

VI) TRASFORMAZIONE DELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA PER SCADENZA DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL NULLAOSTA (BCN – RCN – GNM)

Nel caso in cui, scaduti i termini di validità del certificato di esportazione temporanea per attività riproduttiva o per allenamento o per tentata vendita all'estero non andata a buon fine o per partecipazione a corse, il cavallo rimanga all'estero, il proprietario deve inoltrare al MiPAAF, entro 7 giorni dalla scadenza dei termini di validità del certificato di esportazione temporanea, la seguente documentazione per il rilascio del certificato di esportazione definitiva:

- 1) istanza compilata sull'apposito modello, sul quale deve essere apposta la prevista marca da bollo. Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del proprietario, il microchip del cavallo che si intende esportare, il Paese di destinazione;
- 2) copia del documento di identità in corso di validità del proprietario;
- 3) quietanza del versamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione.

Qualora la documentazione, completa di quanto necessario, non sia stata presentata entro 7 giorni dalla scadenza del nullaosta il proprietario è tenuto a versare entro 60 giorni l'importo dovuto in misura doppia rispetto a quello previsto. Nel caso in cui la documentazione sia presentata entro 90 giorni dalla scadenza sopra indicata tale importo è quintuplicato, fermo restando che il proprietario deve rispettare i termini previsti affinché il procedimento di emissione del certificato di esportazione possa essere concluso dal MiPAAF entro il termine di 90 giorni sopra indicato.

Qualora la richiesta dell'emissione del certificato di esportazione definitiva pervenga all'Amministrazione da parte di Autorità Ippiche Estere, il proprietario è tenuto a regolarizzare la pratica di esportazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione, nonché ad effettuare il versamento del diritto di segreteria previsto nel caso specifico.

Art. 112 - Pubblicazione dati cavalli

I dati dei cavalli sia italiani che esteri iscritti in Italia nel Libro genealogico del cavallo purosangue inglese devono essere pubblicati sul sito dell'Amministrazione.

Art. 113 - Nome del cavallo nato in Italia

Per i cavalli nati in Italia il nome deve essere assegnato all'atto dell'emissione del passaporto.

Non si può imporre ad un cavallo il nome già assegnato ad un altro cavallo se non dopo 5 anni dal decesso di quest'ultimo; qualora tale evento non fosse stato comunicato il termine è elevato a 20 anni dalla nascita.

Unica eccezione può essere fatta nel caso in cui il nome da assegnare è già appartenuto ad un cavallo deceduto che non abbia mai corso, purché la richiesta del nome sia effettuata dallo stesso allevatore/proprietario.

Il termine è elevato a 15 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a stalloni in razza in Italia, oppure 15 anni dopo l'ultimo anno di copertura; a 10 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a fattrici in razza in Italia, oppure 10 anni dopo la registrazione dell'ultimo prodotto nato o dell'ultima copertura ricevuta.

Nel caso in cui il decesso non sia stato comunicato, il nome è disponibile dopo 35 anni dalla nascita se appartenuto ad uno stallone, dopo 25 anni se appartenuto ad una fattrice.

Inoltre, non possono essere imposti nomi:

1. che figurano nella Lista Internazionale dei Nomi Protetti;
2. che sono composti da più di 18 lettere comprese linee e spazi;
3. che appartengono a personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti o nomi che hanno un riferimento commerciale senza specifica autorizzazione;
4. che sono seguiti da cifre;
5. composti o che includono iniziali, cifre, trattini, punti, virgole, segni, punti esclamativi, parentesi, segni di frazione, due punti, punto e virgola;
6. che suggeriscono e hanno un significativo volgare, osceno o ingiurioso, considerati di cattivo gusto, che possono offendere dei gruppi religiosi, politici o etnici;
7. identici o somiglianti, per ortografia o pronuncia, ad altri nomi protetti o già registrati appartenenti ad un cavallo con meno di 10 anni di differenza di età;
8. che inizino con altro segno diverso da una lettera.
9. che sono già registrati per un fratello o un genitore del cavallo per il quale si richiede il nome.
10. L'Amministrazione può non consentire la registrazione di un nome ove motivi di particolare rilievo lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Art. 114 - Nome del cavallo nato all'estero ed importato

I cavalli nati all'estero e importati in Italia conservano il nome loro assegnato dall'Amministrazione del Paese di origine. Un cavallo non può partecipare a corse se prima non gli sia imposto un nome; il nome deve essere sempre seguito dalla sigla del Paese di origine.

Non si può imporre ad un cavallo il nome di un altro cavallo se non dopo 5 anni dal suo decesso; qualora tale evento non sia stato comunicato il termine è elevato a 20 anni dalla nascita.

Il termine è elevato a 15 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a stalloni in razza in Italia e a 10 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a fattrici in razza in Italia.

Nel caso in cui il decesso non sia stato comunicato, il nome è disponibile dopo 35 anni dalla nascita se appartenuto ad uno stallone, dopo 25 anni se appartenuto ad una fattrice.

Non possono essere accettati quei nomi già registrati in conformità alle condizioni sulla riutilizzazione dei nomi sopraindicati e quei nomi:

1. che figurano nella Lista Internazionale dei nomi protetti;
2. che sono composti da più di 18 lettere comprese linee e spazi;
3. che appartengono a personalità, salvo autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
4. che sono seguiti da cifre;
5. composti o che includono iniziali, cifre, trattini, punti, virgole, segni, punti esclamativi, parentesi, dopo il nome; segni di frazione, due punti, punto e virgola;
6. che suggeriscono e hanno un significato volgare, osceno o ingiurioso; nomi considerati di cattivo gusto, nomi che possono offendere dei gruppi religiosi, politici o etnici;
7. identici o somiglianti, per ortografia o pronuncia, ad altri nomi protetti o già registrati appartenenti ad un cavallo con meno di 10 anni di differenza di età;
8. che inizino con altro segno diverso da una lettera.

L'Amministrazione può non consentire la registrazione di un nome ove motivi di particolare rilievo lo rendono necessario o anche solo opportuno.

Art. 115 - Cambio del nome

Abrogato

Capo X – ETA' - NAZIONALITA'

Art. 123 - Cavalli nati all'estero e considerati italiani

Sono considerati italiani, se fatti entrare in Italia ed importati definitivamente entro il 31 dicembre dell'anno di nascita ed ivi allevati per almeno 8 mesi, anche non continuativi, dall'allevatore a suo titolo, prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita:

- a) i puledri nati all'estero da madri già iscritte in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese e di proprietà di allevatori italiani, purché, anche se esportate, rimangano di proprietà italiana senza soluzione di continuità, sino alla nascita del puledro;
- b) i puledri nati all'estero da madri acquistate all'estero da allevatori italiani purché l'acquisto della fattrice sia avvenuto e sia stato comunicato all'Amministrazione prima della nascita del puledro, come risultante dall'apposita pagina del passaporto della fattrice, sulla quale è registrato, dalla competente Autorità ippica estera, il nominativo del proprietario e la data di decorrenza della proprietà, affinché il puledro possa essere intestato a quest'ultimo quale allevatore. Le madri devono, inoltre, essere fatte entrare, importate definitivamente e registrate in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro stesso.

Le fattrici di cui alla precedente lett. b) acquistate in Paesi non appartenenti al continente europeo, potranno essere importate l'anno successivo a quello di nascita del primo puledro, fermo restando l'obbligo di importazione di quest'ultimo nell'anno di nascita.

I puledri di cui alle lettere a) e b) ceduti all'estero ad un proprietario italiano possono essere importati e registrati in Italia solo ai sensi dell'art. 106.

L'allevamento e la permanenza in Italia dei puledri, per il periodo di tempo stabilito, devono essere attestati dall'allevatore del puledro con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti richiesti il puledro sarà registrato soltanto come cavallo estero importato ai sensi dell'art. 106.

Art. 123 bis
CON MODIFICHE NELL'ART. 123

Art. 124 - Castrazione

Gli adempimenti/disposizioni sulla castrazione sono previsti all'art. 109